

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2358/71 DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 1971

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea e in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

considerando che il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune e che questa deve in particolare comportare un'organizzazione comune dei mercati agricoli che può assumere forme diverse secondo i prodotti ;

considerando che la particolare situazione del mercato di alcune sementi è caratterizzata dalla necessità di mantenere prezzi competitivi rispetto ai prezzi mondiali di detti prodotti ; che è pertanto opportuno assicurare, mediante misure adeguate, la stabilità del mercato, nonché un equo reddito per i produttori interessati ;

considerando che a tal fine occorre prevedere la possibilità di concedere un aiuto alla produzione di talune sementi ; che, tenuto conto delle caratteristiche della loro produzione, occorre prevedere per tale aiuto un sistema di fissazione forfettaria per quintale di sementi prodotte ;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi porta all'istituzione di un regime unico degli scambi alle frontiere della Comunità ; che in virtù del trattato la tariffa doganale comune si applica di diritto a decorrere dal 1° gennaio 1970 e che tale regime consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione ; che tuttavia, per non lasciare il mercato comunitario

senza difesa contro le perturbazioni che potrebbero sorgere a causa delle importazioni ed esportazioni, occorre consentire alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie ;

considerando che le autorità competenti devono essere in grado di seguire in permanenza il movimento degli scambi per poter valutare l'evoluzione del mercato ed adottare le misure che essa rende necessarie ; che a tal fine occorre prevedere la possibilità di rilasciare certificati d'importazione abbinati alla costituzione di una cauzione che garantisca il compimento delle operazioni per le quali sono richiesti i certificati ; che tuttavia le importazioni conseguenti a contratti di moltiplicazione debitamente registrati devono essere esenti da tale cauzione ;

considerando che per il granturco ibrido destinato alla semina è necessario evitare sul mercato della Comunità perturbazioni dovute a offerte fatte sul mercato mondiale a prezzi anormali ; che a tal fine è opportuno fissare prezzi di riferimento per tale prodotto ed aggiungere ai dazi doganali una tassa di compensazione quando i prezzi di offerta franco frontiera, maggiorati dei dazi doganali, raggiungano un livello inferiore ai prezzi di riferimento ;

considerando che, in virtù del trattato nel commercio interno della Comunità, a decorrere dal 1° gennaio 1970, sono vietate di diritto la riscossione di ogni dazio doganale o tasse di effetto equivalente ed ogni restrizione quantitativa o misure di effetto equivalente ;

considerando che è opportuno che le disposizioni del trattato che consentono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e vietare quelli che sono incompatibili con il mercato comune siano rese applicabili nel settore delle sementi ;

considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una

<sup>(1)</sup> GU n. C 11 del 5. 2. 1971, pag. 30.

<sup>(2)</sup> GU n. C 36 del 19. 4. 1971, pag. 38.

procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione ;

considerando che il passaggio dal regime in vigore negli Stati membri a quello instaurato dal presente regolamento deve effettuarsi nelle migliori condizioni ; che possono pertanto rivelarsi necessarie misure transitorie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

#### Articolo 1

Nel settore delle sementi è istituita un'organizzazione comune dei mercati che disciplina i seguenti prodotti :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 07.05	Legumi da granella, secchi, destinati alla semina
10.05 A	Granturco ibrido, destinato alla semina
ex 12.01	Semi e frutti oleosi destinati alla semina
12.03	Semi, spore e frutti da sementa

#### Articolo 2

La campagna di commercializzazione per le sementi inizia il 1° luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

#### Articolo 3

1. Quando nella Comunità la situazione del mercato di uno o più dei prodotti indicati in allegato e la sua evoluzione prevedibile non consentono di garantire un equo reddito ai produttori, può essere concesso un aiuto alla produzione di tali prodotti, a condizione che si tratti di sementi di base o di sementi certificate.

Tale aiuto, di importo uniforme per ciascuna specie o gruppo di varietà in tutta la Comunità, è fissato ogni anno anteriormente al 1° agosto per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno successivo. Tuttavia, l'importo dell'aiuto per la campagna di commercializzazione 1972/1973 è fissato entro il 1° luglio 1972.

2. L'importo dell'aiuto è fissato per quintale di sementi prodotte, tenendo conto :

a) della necessità di garantire l'equilibrio tra il volume della produzione necessaria nella Comu-

nità e le possibilità di collocamento di detta produzione ;

b) dei prezzi di tali prodotti sui mercati esterni.

3. L'importo dell'aiuto è fissato secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

4. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali per quanto concerne la concessione dell'aiuto e decide, se del caso, le modifiche dell'allegato.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 11.

#### Articolo 4

1. Ogni importazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1 può essere subordinata alla presentazione di un certificato d'importazione rilasciato dagli Stati membri agli interessati che ne facciano domanda, qualunque sia il luogo del loro stabilimento nella Comunità.

Detto certificato è valido per un'importazione effettuata nella Comunità.

Tranne che per le importazioni effettuate nell'ambito dei contratti di moltiplicazione in un paese terzo, debitamente registrati, il rilascio di detti certificati è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare entro i termini di validità del certificato e che resta acquisita totalmente o parzialmente qualora l'importazione non sia effettuata entro detti termini ovvero lo sia solo parzialmente.

2. L'elenco dei prodotti per i quali sono richiesti certificati d'importazione è stabilito secondo la procedura prevista all'articolo 11.

Il termine di validità dei certificati e le altre modalità d'applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la stessa procedura.

#### Articolo 5

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o deroghe decise dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, sono vietate negli scambi con i paesi terzi :

- la riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale ;
- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

*Articolo 6*

1. Ogni anno, anteriormente al 1° luglio, è fissato un prezzo di riferimento per ogni tipo di granturco ibrido destinato alla semina.

Tali prezzi di riferimento, espressi in unità di conto per quintale, sono fissati sulla base dei prezzi franco frontiera costatati durante le tre ultime campagne di commercializzazione, esclusi tuttavia i prezzi anormalmente bassi. I prezzi di riferimento sono validi a decorrere dal 1° luglio dell'anno di fissazione fino al 30 giugno dell'anno successivo.

2. Per ogni tipo di ibrido per il quale è fissato un prezzo di riferimento viene stabilito, in base ai dati disponibili, un prezzo d'offerta franco frontiera per ogni provenienza.

3. Se il prezzo d'offerta franco frontiera di un tipo di ibrido, in provenienza da un paese terzo, maggiorato dei dazi doganali, è inferiore al prezzo di riferimento corrispondente, viene riscossa sull'importazione di questo ibrido in provenienza da detto paese terzo una tassa di compensazione nel rispetto degli obblighi conseguenti al consolidamento in sede di GATT. Tale tassa di compensazione è pari alla differenza tra il prezzo di riferimento ed il prezzo franco frontiera, maggiorato dei dazi doganali.

La tassa di compensazione non è riscossa nei confronti dei paesi terzi che siano disposti a garantire, e siano in grado di farlo, che il prezzo praticato all'importazione di sementi di granturco ibrido, originarie del loro territorio e da esso provenienti, non sarà inferiore al prezzo di riferimento diminuito dei dazi doganali e che verrà evitata ogni deviazione di traffico.

4. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.

5. I prezzi di riferimento, le tasse di compensazione e le modalità di applicazione del presente articolo sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 11.

*Articolo 7*

1. Se, nella Comunità, il mercato di uno o più dei prodotti di cui all'articolo 1 subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni che potrebbero compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, negli scambi con i paesi terzi possono essere applicate misure adeguate fino alla scomparsa delle perturbazioni o del rischio di perturbazioni.

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo

43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi nei quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative e i limiti delle stesse.

2. Qualora si presenti la situazione prevista al paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, decide in proposito entro ventiquattro ore dalla ricezione della richiesta stessa.

3. Entro un termine di tre giorni lavorativi successivi al giorno della comunicazione, ciascuno Stato membro può deferire al Consiglio la misura adottata dalla Commissione. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, esso può modificare o annullare la misura in questione.

*Articolo 8*

Salvo le disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 1.

*Articolo 9*

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Le modalità relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati di cui trattasi sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 11.

*Articolo 10*

1. È istituito un Comitato di gestione delle sementi, in appresso denominato « Comitato », composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Nel Comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

*Articolo 11*

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia per iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato

formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti.

3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere espresso dal Comitato, sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio; in tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può adottare una decisione diversa entro il termine di un mese.

#### *Articolo 12*

Il Comitato può esaminare qualunque altro problema sollevato dal suo presidente, sia per iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

#### *Articolo 13*

Il presente regolamento deve essere applicato in modo che si tenga conto, parallelamente ed in modo appropriato, degli obiettivi previsti agli articoli 39 e 110 del trattato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 ottobre 1971.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

L. NATALI

#### *Articolo 14*

Le disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune si applicano al mercato dei prodotti di cui all'articolo 1 a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

#### *Articolo 15*

All'articolo 1, lettera a), del regolamento n. 120/67/CEE <sup>(1)</sup>, la voce: « 10.05 : granturco » è sostituita dalla seguente voce: « 10.05 B: granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina ».

#### *Articolo 16*

Qualora fossero necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime vigente negli Stati membri o, per il granturco ibrido destinato alla semina, dal regime istituito dal regolamento n. 120/67/CEE al regime previsto dal presente regolamento, in particolare per il caso in cui l'applicazione del medesimo incontrasse sensibili difficoltà per taluni prodotti, tali misure sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 11. Esse si applicano fino al 30 giugno 1973 al massimo.

#### *Articolo 17*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1972.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1972.

---

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

## ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	
ex 12.03 C	I. GRAMINEAE	FORAGGERE GRAMINACEE
	Dactylis glomerata L. Festuca arundinacea Schreb. Festuca ovina L. Festuca pratensis Huds. Festuca rubra L. Lolium multiflorum Lam.	Pannocchina o dactylis Festuca arundinacea Festuca ovina Festuca dei prati Festuca rossa Loglio d'Italia (compreso il loglio Westervoldico) Loglio perenne o loietto inglese Loglio ibrido Fleolo (coda di topo) Poa dei boschi Fienarola dei prati Poa comune
	II. LEGUMINOSAE	FORAGGERE LEGUMINOSE
	Medicago sativa L. Trifolium pratense L. Trifolium repens L. Vicia sativa L.	Erba medica Trifoglio pratense o violetto Trifoglio bianco Veccia comune